

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Istituzione dell'Elenco da cui selezionare i componenti (membri e presidente)
dei collegi consultivi tecnici per le opere di interesse regionale
Adozione delle Linee Guida per l'omogenea applicazione
delle funzioni del Collegio consultivo tecnico nella Regione Siciliana**
(artt. 215 e ss. del D.Lgs. n.36/2023 - Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.
- Linee Guida MIT del 17/1/2022)

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3*”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 *ter*, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione Siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On.le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTA la Legge del 29 luglio 2021 n. 108 di conversione con modificazioni del Decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, inerente Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025, “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.3 del 15/1/2025;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 2025, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.3 del 15/1/2025;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato D.Lgs. 36/2023 o Codice dei contratti pubblici);
- VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n.12 (di seguito denominata L.R. 12/2023) che modifica la Legge Regionale 2 luglio 2011 n.12 e di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e delle successive modificazioni;
- VISTA la Legge Regionale del 31 gennaio 2024, n.3 che all’art. 122 introduce modifiche alla Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 che ha introdotto “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*” (di seguito denominato D.Lgs. 209/2024);
- VISTO il Decreto Legge 21/05/2025, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, in particolare l’art. 2 recante “*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile*”;
- VISTI gli articoli da 215 a 219 del D.Lgs. 36/2023 e il relativo Allegato V.2 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l’art. 215 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, il primo comma, secondo cui “*Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria*”.
- VISTO l’art. 1, comma 2, del sopra citato Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 (“*Formazione del collegio e compensi*”) in base al quale “*I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla*

nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.”;

VISTO il parere dell’Ufficio legislativo e Legale prot.20144/88.11.24 del 16/12/2024 avente ad oggetto *“l’interpretazione e ... applicazione dell’art. 1 comma 2 ultimo capoverso dell’Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, come recepito dalla L.R. 12/2023”* con il quale il suddetto Ufficio considera *“ineludibile l’adozione di un atto generale ed astratto di preventiva autodeterminazione della Regione (possibilmente previa deliberazione di Giunta regionale), che disciplini, in maniera organica:*

- *i criteri per la designazione del presidente del CCT in caso di mancato accordo tra le parti*
- *nonché, più in generale, criteri che possano orientare la composizione ed il funzionamento del “Collegio Consultivo Tecnico (esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia e alla complessità dell’appalto, ecc.)”;*

VISTO l’art.1, comma 6, dell’Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Allegato V.2) secondo cui *“Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell’opera, nonché all’esito e alla durata dell’impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l’erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022”*,

VISTE le suddette Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, e successive modifiche, (di seguito denominate Linee Guida MIT 17/1/2022);

VISTO l’art.7 delle suddette Linee Guida MIT 17/1/2022 avente ad oggetto *“Gli oneri di funzionamento del CCT”* tra i quali i compensi dei componenti e del presidente del Collegio, cui fa riferimento, il sopracitato art.1, comma 6 ultimo periodo dell’Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, nonché del citato parere dell’Ufficio legislativo e Legale prot. n. 20144 del 16/12/2024, di avviare il procedimento finalizzato alla costituzione di un Elenco regionale dei soggetti in possesso dei necessari requisiti per la nomina di componenti (membri e presidente) dei

Collegi consultivi tecnici nonché di adottare *“Linee Guida per l’omogenea applicazione delle funzioni del Collegio consultivo tecnico nella Regione Siciliana”*;

RITENUTO di dover incaricare il Dipartimento Regionale Tecnico all’espletamento della manifestazione d’interesse per la costituzione dell’Elenco della Regione Siciliana da cui selezionare i membri e il presidente dei collegi consultivi tecnici;

VISTA la norma transitoria contenuta nell’art. 224, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale *“le disposizioni di cui agli artt. da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice”*;

VISTO l’art.225 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

VISTO l’art. 218 del D.lgs. n. 36/2023 recante *“Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico”*, ai sensi del quale *“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione”*;

VISTO l’art. 3 dell’allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023, commi 4 e 5, secondo cui *“4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. 5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2”*;

VISTO il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025, n. 105;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.242 dell’8 agosto 2025 che ha approvato lo schema di Decreto Presidenziale afferente *“l’istituzione dell’elenco dei soggetti idonei a far parte del Collegio consultivo tecnico, ex articolo 215, decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per le opere di interesse regionale e adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico nella Regione Siciliana, accluso alla nota 4 agosto 2025, n.8896/Gab, dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituenti allegato alla presente deliberazione”* e, al contempo, ha dato mandato al Dipartimento regionale tecnico di *“avviare il procedimento finalizzato alla costituzione di un elenco regionale di soggetti idonei a far parte del Collegio consultivo tecnico per le opere di interesse regionale”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.257 dell'8 settembre 2025 che ha approvato *“la modifica dell'articolo 14, comma 2, dello schema di Decreto presidenziale di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale dell'8 agosto 2025, n.242”*;

su proposta dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

D E C R E T A

Art.1

Istituzione dell'Elenco CCT e autorizzazione alla Manifestazione d'interesse

1. È istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità l'Elenco da cui selezionare i componenti (da intendersi, di seguito, membri e presidente) del Collegio consultivo tecnico previsto dall'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, denominato “Elenco CCT della Regione Siciliana” (di seguito, per brevità, Elenco CCT) al fine di garantire la parità di trattamento e non discriminazione e il rispetto di criteri di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013.

2. Il Dipartimento Regionale Tecnico è incaricato all'espletamento della manifestazione d'interesse per la costituzione del suddetto Elenco da cui selezionare i componenti dei collegi consultivi tecnici.

Art.2

Ambito soggettivo

1. I Dipartimenti regionali (e gli Uffici equiparati) degli Assessorati regionali, nonché le relative strutture dirigenziali e articolazioni, gli enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati nonché quelli rientranti negli Elenchi dei soggetti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Siciliana ai sensi dell'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, approvati annualmente dalla Giunta Regionale, quali stazioni appaltanti tenute ad osservare le disposizioni relative al Collegio consultivo tecnico previste dal “Codice dei contratti pubblici” di cui D.Lgs.36/2023 (e successive modificazioni) come recepito dalla L.R. 12/2023, sono i soggetti giuridici destinatari del presente decreto.

2. L'elenco è obbligatoriamente utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la nomina dei componenti e del presidente dei Collegi consultivi tecnici ai sensi delle previsioni del presente decreto.

3. Sono selezionati dall'Elenco CCT:

a) i membri del Collegio consultivo tecnico la cui nomina è di competenza dei soggetti di cui al comma 1, o, comunque, di competenza regionale;

b) il presidente del Collegio consultivo tecnico, sia in caso di accordo tra le parti sulla designazione sia in caso di nomina ai sensi dell'art.6, commi 5 e 6, del presente decreto;

c) il presidente del Collegio consultivo tecnico per le opere di esclusivo interesse comunale in caso di mancato accordo tra le parti la cui nomina è di competenza regionale ai sensi delle Linee Guida del Ministero delle infrastrutture n. 12 del 17 gennaio 2022, allegato A, art. 2, comma 2.2.2;

d) il presidente del Collegio consultivo tecnico la cui designazione è richiesta alla regione da altre stazioni appaltanti (comuni, liberi consorzi comunali o enti), salvo che si tratti di Collegi consultivi tecnici relativi a opere di interesse delle Città Metropolitane;

e) i componenti del collegio consultivo tecnico facoltativo di cui al successivo art. 14.

4. Le stazioni appaltanti diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo e gli operatori economici possono utilizzare l'Elenco CCT per le nomine di propria competenza.

Art.3

Ambito oggettivo e Collegio consultivo tecnico obbligatorio

1. Le disposizioni relative all'Elenco CCT e le Linee Guida di cui al presente decreto si applicano agli affidamenti di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (compresi i lavori di manutenzione straordinaria), inclusi quelli realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di interesse regionale e, come previsto dalle Linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, allegato A, art. 2, comma 2.2.2, alla realizzazione di opere di esclusivo interesse comunale per la nomina del presidente in caso di mancato accordo delle parti.

2. La costituzione del CCT è obbligatoria per i lavori indicati al comma 1 del presente articolo di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 215, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

3. Sono esclusi dall'ambito del presente decreto gli affidamenti relativi a forniture e servizi.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla costituzione di collegi consultivi facoltativi.

Art.4

Aggiornamento dell'Elenco CCT della Regione Siciliana

1. L'Elenco CCT è permanentemente aperto.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, fermo il carattere aperto dell'Elenco, sarà indicato un termine di scadenza entro cui presentare le domande che saranno esaminate per la costituzione di un primo Elenco da cui selezionare i membri e il presidente dei CCT.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il primo Elenco è approvato con decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità e pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato

regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. L'Elenco CCT è aggiornato dinamicamente sulla base delle istanze successivamente pervenute, previa verifica delle stesse da parte del Servizio di cui al comma 4.

4. Il processo di aggiornamento è curato, senza pubblicazione di ulteriore avviso e senza ulteriori approvazioni, dal Servizio 7 del Dipartimento Regionale Tecnico, dando tempestiva comunicazione dell'intervenuto aggiornamento sul sito istituzionale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

Il medesimo Servizio 7 provvederà alla verifica periodica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione e a curare l'eventuale sospensione e cancellazione.

5. Dalla data di emanazione del presente decreto gli iscritti negli albi/elenchi già emanati dai soggetti giuridici di cui al precedente art. 2 transiteranno nell'istituendo Elenco regionale a cura del servizio 7 del Dipartimento Regionale tecnico, previa verifica dei requisiti.

Art. 5

Commissione tecnica

1. La scelta e/o designazione dei componenti e del presidente del CCT di spettanza dei soggetti di cui all'art. 2 o, in genere, di competenza regionale, viene effettuata tra gli iscritti nell'Elenco CCT, da una Commissione permanente istituita presso il Dipartimento Regionale Tecnico e composta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (o suo delegato) e da un componente nominato dal Presidente della Regione, da integrarsi di volta in volta con il Dirigente Generale del Dipartimento o il rappresentante legale dell'ente, società o organismo di cui all'art. 2 che assume funzioni di stazione appaltante.

2. La Commissione effettua, altresì, la designazione dei componenti del CCT facoltativo.

3. La Commissione deve garantire il rispetto di criteri di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, di quanto previsto dai successivi articoli 8, 9 e 11, deve assicurare l'assenza di conflitti di interesse e il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 6

Formazione del Collegio consultivo tecnico – Scelta dei componenti e del presidente

1. Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre o cinque componenti dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. Il numero dei componenti (tre o cinque) è deciso dalla stazione appaltante tenendo presente la complessità dell'opera e l'eterogeneità delle professionalità richieste. La complessità può essere valutata sulla base della definizione di cui all'art.2, lett. d) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti.

4. I componenti del CCT che devono essere nominati dalle stazioni appaltanti, o, comunque, la cui nomina è di competenza regionale, sono scelti e designati dalla Commissione di cui all'art. 5 tra i soggetti iscritti all'Elenco.

Ogni eventuale accordo tra le parti sulla nomina di componenti o del presidente può essere effettuato, per quanto di competenza regionale o degli organismi ed enti di cui all'art. 2, su nominativi scelti e/o designati dalla Commissione di cui all'art. 5.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti di comune accordo possono nominare il terzo o il quinto componente con funzioni di presidente o possono concordare che lo stesso sia scelto dai componenti di nomina di parte.

In ogni caso la scelta deve essere effettuata nell'ambito di una terna di nominativi indicati dalla Commissione di cui all'art. 5 individuati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al presente decreto.

6. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di cui all'art.10, questi è nominato, entro i successivi cinque giorni, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale con funzioni di stazione appaltante o con provvedimento dell'organo di vertice con rappresentanza legale di enti, società ed organismi di cui all'art. 2 che assumano funzioni di stazione appaltante, tra i nominativi indicati dalla Commissione.

7. Il procedimento di nomina dei membri del CCT e del presidente è disciplinato dall'art. 11 che segue.

Art. 7

Articolazione dell'Elenco CCT

1. L'Elenco CCT è articolato nelle seguenti sezioni:

- A. Sezione Ingegneria;**
- B. Sezione Architettura;**
- C. Sezione Giuridica;**
- D. Sezione Economica;**

ed ogni sezione in due diversi **profili**:

- I. Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;**
- II. Componenti del Collegio Consultivo Tecnico.**

2. I soggetti che intendono iscriversi all'Elenco CCT dovranno comprovare il possesso dei requisiti generali e di professionalità previsti al successivo art.8 attraverso apposite dichiarazioni rese dagli stessi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente con l'utilizzo dei moduli allegati all'Avviso Pubblico della manifestazione d'interesse di cui al comma 2 dell'art.1 che precede.

3. Possono essere nominati come membri anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di presidente.

Art. 8

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco CCT e per la nomina di componenti e presidente del Collegio consultivo tecnico

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco coloro che:

- siano in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- siano in possesso dei diritti civili e politici.

Non possono far parte dell'Elenco né far parte del Collegio consultivo tecnico, coloro che:

- a)** hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b)** hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c)** hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d)** hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26/7/1995, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e)** sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f)** sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g)** sono destinatari di un provvedimento del Tribunale anche non definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

i) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ.

2.1. Possono presentare domanda per l'iscrizione/candidatura nell'Elenco CCT, diviso per sottosezioni in base ai singoli profili, ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2.2. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;

b) patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

c) dirigente o funzionario, con laurea corrispondente alle materie relative alle suddette quattro sezioni dell'Elenco, di amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui al punto 2.1 che precede;

d) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al comma 2.1 del presente articolo;

g) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

h) dottorato di ricerca nelle materie di cui al punto 2.1 che precede;

i) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alle lettere a) e b) del presente comma.

2.3. Per la nomina nel Collegio consultivo tecnico il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 2, punti 2.1 e 2.2, anche cumulativamente considerati.

Art. 9

Incompatibilità dei componenti e del presidente del Collegio consultivo tecnico

1. Non può essere designato componente o presidente del Collegio consultivo tecnico il soggetto che, anche rispetto all'incarico da assumere, si trova in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente.

2. In particolare, non possono essere nominati coloro che:

a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.36/2023;

b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;

c) abbiano svolto con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

3. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di riconsiliazione da proporre al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

4. Fermo quanto sopra previsto ai commi 1, 2 e 3, non può essere nominato componente del CCT il dipendente pubblico che:

a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio al fine consentire alla stazione appaltante di procedere alla costituzione del CCT entro il termine previsto dall'art.3 comma 1 dell'Allegato V.2.

b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 anche qualora tale incompatibilità riguarda il coniuge, i conviventi, anche di fatto, i parenti ed affini entro il secondo grado.

5. I componenti selezionati dall'Elenco CCT tra soggetti esterni all'amministrazione regionale dichiarano di impegnarsi ad osservare il *“Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000”*, allegato al D.P.Reg. n. 119 del 17/1/2025 nonché quanto previsto nella sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in vigore nella Regione Siciliana.

Art. 10

Costituzione e insediamento del Collegio consultivo tecnico

1. Il CCT, ai sensi dell'art.3, comma 1, dell'Allegato V.2, deve essere costituito prima della data di avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, salvo l'ulteriore termine di cinque giorni previsto dall'art.1, comma 2 dell'Allegato V.2 nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente.

Al fine di rispettare il termine per la costituzione del Collegio, il successivo art.11 disciplina il procedimento di nomina dei componenti del CCT.

2. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.
3. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente, può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
4. Ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Allegato V.2, il CCT si intende costituito alla data di accettazione dell'incarico da parte del presidente.
5. La prima seduta, definita d'insediamento, è tenuta entro i successivi quindici giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente e alla presenza dei rappresentanti legali delle parti (o loro delegati), chiamati a decidere, tra l'altro, se le pronunce del Collegio assumeranno o meno valore di lodo contrattuale previsto dall'art. 808 *ter* del codice di procedura civile.
6. Nel verbale della seduta d'insediamento si definiscono la periodicità e le modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi. Il parametro che orienta il CCT nelle scelte attinenti alle riunioni è costituito dall'oggetto e dalla complessità dell'appalto.
7. Nel caso in cui il CCT sia chiamato a pronunciare un "lodo contrattuale" sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando la data di decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

Art. 11

Procedimento per la nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico

1. Il Collegio Consultivo è costituito entro il termine previsto dall'art. 10, comma 1.

2. Nomina dei componenti del CCT

2.1. Il procedimento di nomina del membro del CCT (o dei due membri in caso di Collegio "a cinque") inizia contestualmente alla data dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e si conclude, sia per la stazione appaltante sia per l'operatore economico, entro i successivi venti giorni.

2.2 In caso di accordo delle parti.

- 1) entro due giorni dall'aggiudicazione il RUP richiede alla Commissione di cui all'art. 5 l'individuazione dei nominativi da sottoporre all'aggiudicatario per l'accordo;
- 2) entro cinque giorni successivi, la Commissione, con provvedimento motivato, individua i

nominativi che il RUP sottopone tempestivamente all'aggiudicatario.

3) In caso di accordo le parti provvedono a formalizzare la nomina.

4) Entro cinque giorni dalla nomina, il soggetto nominato sottoscrive, per accettazione dell'incarico di membro del CCT, l'atto di nomina, unitamente alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445/2000 (secondo lo schema che sarà allegato all'Avviso pubblico di cui all'art.1, comma 2) con cui lo stesso, in particolare, attesta:

- il possesso dei requisiti generali, di esperienza e qualificazione previsti dall'art.2, commi 1 e 2, dell'Allegato V.2 e dall'art.8 del presente decreto;
- che relativamente alla nomina non ricorrono le cause ostative e i casi di incompatibilità previsti dall'art. 2, comma 3, lettere a), b) e d), dell'Allegato V.2, dall'art.9 e dal comma 5 dell'art. 11 del presente decreto.

2.3 Nel caso in cui le parti concordino che ciascuna di esse nomini uno o due componenti (in caso di Collegio “a cinque”) ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

2.3.a) Nomina componente/i stazione appaltante:

- 1) entro due giorni dall'aggiudicazione il RUP richiede alla Commissione di cui all'art. 5 la designazione del componente (o due nel caso di Collegio “a cinque”) di competenza della stazione appaltante che sarà effettuata, tra i nominativi dell'Elenco di cui al presente decreto, entro i successivi cinque giorni.
- 2) Il componente o i componenti designato/i viene (vengono) nominato/i entro i successivi tre giorni con decreto del Dirigente Generale del dipartimento/stazione appaltante o con provvedimento dell'organo di vertice con rappresentanza legale di enti, società ed organismi di cui all'art. 2 che assumano funzioni di stazione appaltante.
- 3) Entro cinque giorni dalla nomina, il soggetto nominato sottoscrive, per accettazione dell'incarico di membro del CCT, l'atto di nomina, unitamente alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445/2000 (secondo lo schema che sarà allegato all'Avviso pubblico di cui all'art.1, comma 2), con cui lo stesso, in particolare, attesta:
 - il possesso dei requisiti generali, di esperienza e qualificazione previsti dall'art.2, commi 1 e 2, dell'Allegato V.2 e dall'art.8 del presente decreto;
 - che relativamente alla nomina non ricorrono le cause ostative e i casi di incompatibilità previsti dall'art. 2, comma 3, lettere a), b) e d), dell'Allegato V.2, dall'art.9 e dal comma 5 dell'art. 11 del presente decreto.

2.3.b) Nomina componente/i dell'operatore economico aggiudicatario:

il legale rappresentante dell'operatore economico (o un suo delegato) entro quindici giorni dall'aggiudicazione, comunica al RUP la nomina del componente del CCT (o dei due membri in caso di Collegio “a cinque”).

Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la dichiarazione indicata al punto 2.3.a).3) del presente articolo.

3. Nomina del presidente del CCT.

a) Accordo delle parti o dei componenti: ai sensi del precedente art. 6 le parti o i membri del CCT già nominati - nel caso di nomina deferita ai componenti di nomina di parte - sceglieranno il terzo o il quinto componente con funzioni di presidente tra una terna di nominativi indicati dalla Commissione di cui all'art. 5, individuati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al presente decreto.

Detto procedimento deve concludersi entro e non oltre la scadenza del termine indicato dall'art.10, comma 1, del presente decreto.

b) Mancato accordo: nel caso in cui le parti o i membri nominati non trovino un accordo sul nominativo nel termine di cui al periodo precedente, il presidente, entro i successivi cinque giorni, è designato dalla Commissione, tra i nominativi precedentemente selezionati, ed è nominato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale con funzioni di stazione appaltante o con provvedimento dell'organo di vertice con rappresentanza legale di enti, società ed organismi di cui all'art. 2 che assumano funzioni di stazione appaltante.

3.1 Entro i successivi tre giorni, il presidente nominato comunica al RUP e ai membri già nominati l'accettazione, unitamente alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (secondo lo schema che sarà allegato all'Avviso pubblico di cui all'art.1, comma 2), con cui lo stesso, in particolare, attesta:

1) il possesso dei requisiti generali, di esperienza e qualificazione previsti dall'art.2, commi 1 e 2, dell'Allegato V.2 e dall'art.8 del presente decreto;

2) che relativamente alla nomina non ricorrono le cause ostative e i casi di incompatibilità previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2, dall'art.9 e dal comma 5 dell'art. 11 del presente decreto.

3.2. Nel caso di opere di esclusivo interesse comunale o di richiesta di altre stazioni appaltanti, il presidente è designato dalla Commissione di cui all'art. 5, integrata dal rappresentante legale della stazione appaltante.

4. Il RUP procede alle conseguenti verifiche ed ai controlli sui componenti e sul presidente in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di iscrizione/candidatura all'Elenco CCT.

5. Le nomine dei componenti e del presidente del CCT sono effettuate nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, della parità di trattamento e di non discriminazione, di compatibilità e di professionalità, tenendo conto delle caratteristiche tecnico/amministrative specifiche dei lavori, oggetto dell'affidamento, della tipologia di Collegio consultivo tecnico cui l'incarico è riferito, delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'appalto o concessione o partenariato pubblico-privato, risultanti dai *curricula*, favorendo la multidisciplinarietà delle competenze.

In osservanza del principio di rotazione, nella scelta dei componenti e del presidente del CCT si tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che si intende nominare quale membro o presidente del CCT.

Ogni componente del Collegio non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni, secondo quanto previsto dall'art.5, comma 1 dell'Allegato V.2.

6. Il principio di rotazione è applicato con espresso riferimento a profili professionali equivalenti in termini di esperienza e qualificazione, ambito di competenza e degli ulteriori elementi qualificanti.

7. Nel caso di affidamenti aventi ad oggetto opere pubbliche di elevata complessità che richiedono esperienza e particolari competenze professionali, la stazione appaltante può nominare, su designazione adeguatamente motivata della Commissione di cui all'art. 5, componenti del CCT professionisti esterni e/o dipendenti dell'amministrazione regionale, iscritti all'Elenco CCT, di documentata esperienza anche in deroga al principio di rotazione.

8. I requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di iscrizione/candidatura e la sussistenza degli ulteriori requisiti relativi all'incarico da assumere nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità, di conflitti di interesse rispetto all'incarico medesimo, devono essere posseduti dai componenti del CCT per tutta la durata dello stesso.

9. Contestualmente alla data di conferimento dell'incarico, il RUP richiede al componente professionista esterno la presentazione di una polizza assicurativa, intestata allo stesso, a copertura dei rischi di esecuzione dell'attività professionale.

10. In caso di sostituzione dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina.

11. Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti della Regione Siciliana da parte della stessa amministrazione regionale può essere eseguito in conformità alle vigenti norme in materia di incarichi extraistituzionali.

12. Le comunicazioni relative al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi tempestivamente indicati dalle parti.

13. Fermo restando il vincolo temporale per la costituzione del Collegio di cui all'art.10 del presente decreto, il RUP, motivatamente, può concedere alle parti un periodo di tempo maggiore rispetto a quello previsto nel presente articolo per la definizione del procedimento.

Art. 12

Decisioni del Collegio consultivo tecnico

1. I provvedimenti che vengono resi dal CCT sono pareri e determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art.808 *ter* del codice di procedura civile.

La relativa disciplina è contenuta, in particolare, negli artt. 215, commi 2 e 3, 216 e 217 del

D.Lgs.36/2023 e all'art.4 dell'Allegato V.2., cui si rinvia.

2. I legali rappresentanti delle parti (o loro delegati), ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Allegato V.2 e come previsto all'art. 10 del presente decreto, sono tenuti a dichiarare nel verbale della seduta d'insediamento l'eventuale volontà di escludere che le pronunce del Collegio assumano valore di lodo contrattuale ai sensi del citato art. 808 *ter* del codice di procedura civile.
3. Nell'adozione delle determinazioni e dei pareri, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 4.1.2. delle Linee Guida MIT 17/1/2022 con riferimento all'attività del CCT per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC.
5. Ai sensi dell'art.4, comma 3, dell'Allegato V.2, il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

Art. 13

Oneri di funzionamento del Collegio consultivo tecnico

1. Il compenso per i componenti del CCT sarà determinato secondo i parametri e le modalità di cui al paragrafo 7 delle Linee Guida MIT del 17/1/2022 (decreto n. 12/2022) e successive modifiche e integrazioni, come richiamate, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, dall'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per la remunerazione di dipendenti regionali cui viene conferito l'incarico di componente o presidente del CCT si rinvia alla disciplina regionale e statale vigente in materia.
3. I componenti, ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'Allegato V.2, hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese, debitamente documentate, di viaggio (costo equipollente al biglietto del treno e/o autobus) e vitto, se dovuto, nella misura prevista per i dirigenti della Regione Siciliana. Nessun rimborso delle spese è dovuto in caso di partecipazione da remoto alle riunioni del CCT.
4. Ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato V.2, alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata dal presidente del CCT per lavori di particolare complessità, è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.
5. Il corrispettivo complessivo previsto per i componenti del Collegio (al lordo degli oneri accessori di legge, quali cassa previdenziale e I.V.A. relative alle parcelle dei componenti del CCT, e di

eventuali rimborsi spese di cui al punto 3 del presente art.13) deve essere inserito nel quadro economico dell'opera e, ai sensi del punto 7.7.1 delle Linee Guida MIT 17/1/2022, è posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna, salvo quanto previsto all'art.14 comma 2 del presente decreto. Pertanto, nel quadro economico dovranno essere riportate le complessive risorse necessarie per la costituzione e il funzionamento del Collegio, specificando la quota a carico della stazione appaltante.

6. Il compenso, ai sensi dell'art. 7.7.1. delle Linee Guida MIT 17/1/2022, è corrisposto a ognuno dei componenti secondo le modalità e i termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6 delle medesime Linee Guida, e sulla base di quanto previsto dal comma 3, ultimo capoverso, dell'art.4 dell'Allegato V.2 al D.Lgs.36/2023.

7. In particolare:

a.1) l'erogazione della parte fissa del compenso di cui al punto 7.2.1., lettera a) delle Linee Guida MIT 17/1/2022, è subordinata alla partecipazione ad almeno quattro riunioni del Collegio a condizione che ciascuna di esse abbia comportato, anche alternativamente:

- l'adozione di una determinazione o di un parere;
- lo svolgimento di attività istruttoria adeguatamente verbalizzata e documentata;
- la formulazione di osservazioni preliminari, anch'esse verbalizzate.

a.2) Il compenso relativo alla parte fissa spettante a ciascun componente del Collegio matura nella misura del 20% progressivamente a seguito di ogni riunione che abbia comportato l'esecuzione di quanto indicato alla lettera a.1) che precede ma viene corrisposto, nella misura dell'80% così complessivamente maturato, entro novanta giorni dalla data in cui si è tenuta la quarta riunione di cui alla detta lettera a.1).

Il saldo della parte fissa del compenso dovuto a ciascuno dei componenti del Collegio, corrispondente ad una percentuale pari al 20% dell'importo complessivo a ciascuno di essi spettante, è corrisposto, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, al termine dell'esecuzione del contratto da intendersi ai sensi dell'art.219, comma 1 *bis* del D.Lgs. 36/2023. In parziale deroga a quanto previsto alla suddetta lettera a.1), l'importo massimo del compenso relativo alla parte fissa è proporzionalmente ridotto qualora quanto indicato alla medesima lettera a.1) si sia verificato parzialmente.

Ai sensi del punto 7.7.3. delle Linee Guida MIT 17/1/2022, nel verbale di costituzione di cui all'art. 3.1.2 delle medesime Linee Guida, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo complessivo di quanto a ciascuno di essi dovuto relativamente alla sola parte fissa.

L'acconto a titolo di anticipazione è dedotto dalle successive corrisposizioni della parte fissa.

Ai sensi dell'art. 7.7.3 delle Linee Guida la liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione;

b) il compenso relativo alla parte variabile di cui al punto 7.2.1., lettera b) delle Linee Guida MIT 17/1/2022, è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'adozione di determinazioni e/o pareri successivi alla quarta riunione del Collegio necessaria per il pagamento della parte fissa di cui alla lettera a.1).

- c) In caso di ritardo nell'assunzione di determinazioni o pareri, ai sensi del punto 7.2.4 delle Linee Guida MIT 17/1/2022, il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. La decurtazione, per ogni ritardo, è pari a:
- 10% del compenso previsto per ciascun parere o determinazione emessi con un ritardo fino a quindici giorni;
 - 33,3% del compenso previsto per ciascun parere o determinazione emessi con un ritardo superiore a quindici giorni e fino a sessanta giorni.
- L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al Collegio vengano posti contemporaneamente più quesiti.
- In caso di ritardo superiore a sessanta giorni, l'entità della decurtazione è pari al 100% di quanto dovuto per ciascun parere o determinazione emessi.

Art. 14

Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in caso di costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico:
 - a) per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art.218 del D.Lgs.36/2023 e dall'art.7 dell'Allegato V.2 cui si rinvia;
 - b) per lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia europea, secondo quanto previsto dall'art.3, commi 4 e 5, dell'Allegato V.2 cui si rinvia.
 2. Nel caso di costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 del presente decreto, il numero dei componenti è pari a tre (art.3 e art.7, allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023).

In tal caso, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse regionale, dalla regione con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.

I componenti e il presidente sono designati dalla Commissione di cui all'art. 5, selezionandoli tra i professionisti iscritti nell'Elenco.
 3. In caso di CCT facoltativo costituito nella fase antecedente all'affidamento del contratto (*ante operam*), ai sensi dell'art.7, comma 4, dell'Allegato V.2, i compensi previsti dall'art.13 del presente decreto, sono ridotti del 20%.
- Tali compensi e le spese ai sensi del punto 7.7.1 delle Linee Guida MIT 17/1/2022, sono interamente a carico della stazione appaltante.

Art. 15

Disposizioni finali

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana.

Palermo 16 settembre 2025.

L'ASSESSORE

Alessandro Aricò



Alessandro Arico'
REGIONE
SICILIANA
ASSESSORE -
REGIONE SICILIA
11.09.2025
11:23:00
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

Renato Schifani

RENATO
SCHIFANI

Firmato
digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2025.09.16
11:45:24 +02'00'